

ILL.MO

Tribunale Amministrativo per il Lazio

Sede di Roma

RICORSO

proposto da

1. **Michela ABBANDONATO**, nata ad Avellino l'1.7.1986, CF BBNMHL86L41A509Y;
2. **Annalisa BERGE'**, nata a Roma l'8.8.1979, CF BRTNLS79M48H501X;
3. **Anna Lisa MATARAZZI**, nata ad Ancona il 2.1.1973, CF MTRNLS73A42A271S;
4. **Paola MAURO**, nata a Napoli il 29.11.1985, CF MRAPLA85S69F839K;
5. **Cesare SALME'**, nato a Mussomeli (CL) il 31.03.1981, CF SLMCSR81C31F830Y;
6. **Anna TESTA**, nata a Napoli il 12.4.1965, CF TSTNNA65D52F839I;
7. **Luigia ZARONE**, nata a Roma il 3.4.1979 C.F. ZRN LGU79D43H501O;

tutti rappresentati e difesi, come da mandato unito al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F. RSSFMR71L06C351Z) e domiciliati al seguente indirizzo digitale del medesimo: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

- Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

per l'annullamento

e/o la declaratoria di nullità e inefficacia

- del provvedimento della Commissione RIPAM del 18.2.2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, già emesso dalla Commissione medesima in data 29.12.2023 per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti, ivi compresi, ove necessario, le note del Ministero della difesa al prot. n. DFP-0089283-A20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025 menzionate nel provvedimento di cui sopra e mai comunicate; il suddetto bando di concorso pubblico del 29.12.2023 e le relative graduatorie dei vincitori

dellamedesima procedura concorsuale per il reclutamento di n. 267 Funzionari del Ministero della difesa, profili A.2 - Valutazione delle politiche pubbliche (data pubblicazione della graduatoria 30.9.2024) e A.3 - *Procurement* (data pubblicazione della graduatoria 20.11.2024), in quanto ripristinati di efficacia in data 18-27/2/2025 mediante la delibera oggi impugnata; ove esistenti, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate, e relativi, eventuali, decreti di approvazione; di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso per cui è causa (di estremi e date non noti).

*

SUI FATTI DI CAUSA

E SULLA POSIZIONE GIURIDICA DEI RICORRENTI

Gli odierni deducenti hanno tutti partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami– indetto con bando pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30.6.20 (All.1) e poi integrato con bando in G.U.4s. n. 60 del 30.7.21 (All.2) – per la copertura di n. 2.133 (poi elevati a 2.736) posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.

Avendo brillantemente superato tutte le previste prove concorsuali, le deducenti medesime sono state inserite nella relativa graduatoria di merito (All.3), come da originaria versione pubblicata nella G.U. del 4.2.2022 n.10 e definitiva pubblicazione del 27.12.23, alle seguenti posizioni:

- **Michela ABBANDONATO**, posizione 7291;
- **Annalisa BERTE'**, posizione 7576;
- **Paola MAURO**, posizione 7299;
- **Anna Lisa MATARAZZI**, posizione 8228;
- **Cesare SALME'**, posizione 7058;
- **Anna TESTA**, posizione 8246;
- **Luigia ZARONE**, posizione 8684.

La suddetta graduatoria relativa al Concorso Unico di Funzionario Amministrativo (CUFA) è stata fin qui utilizzata, per effetto dei periodici scorrimenti, fino alla posizione n.7268 (All.4); ciò da parte di varie pubbliche amministrazioni.

Quindi, le dott.sse Abbandonato, Bertè, Matarazzi, Mauro, Testa e Zarone sono collocate in graduatoria nelle posizioni subito a ridosso dell'ultimo nominato e, quindi, in caso di ulteriore scorrimento, avrebbero elevatissime chances di assunzione; mentre il dott. Salmè ha, addirittura, già ricevuto, a gennaio 2024, una convocazione da parte del

Ministero della Giustizia (All.5) relativamente alla quale si è, tuttavia, avvalso della facoltà di formalizzare la rinuncia (All.6) – con diritto alla permanenza in graduatoria – essendo specificamente interessato al reclutamento presso l'Amministrazione della Difesa per cui oggi è causa.

Sennonché, a dispetto degli oltre 14.000 candidati idonei ancora da reclutare dalla graduatoria CUFA, il Ministero della Difesa, in data 29/12/2023 (quindi, appena due giorni dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva CUFA!) ebbe a pubblicare un nuovo bando per il **reclutamento di n.267 unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari**(All.7).

Il suddetto bando è stato, tuttavia, annullato dall'Ecc.mo Consiglio di Stato – Sez.IV, con la sentenza n. 9488 del 26.11.2024(All.8), in quanto *<<i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace...>>*. Soggiungeva, al riguardo, l'illustre Consesso: *<<Come affermato, infatti, dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace **la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso**; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un **rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria**” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524; Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855; Sez. IV, 4 ottobre 2019, n.5071)>>*.

Ebbene.

Incurante delle statuizioni di annullamento dei due bandi (tra cui quello per Difesa qui d'interesse) contenute nella suddetta pronunzia del Consiglio di Stato e delle rigorose prescrizioni a fini conformativi da essa risultanti, in data 27/2/2025 la medesima Commissione RIPAM ha pubblicato sul Portale INPA la delibera, datata 18/2/25 (All.9), di **riadozione “ora per allora” del bando Ministero Difesa del 29/12/2023 per 267 unità Area Funzionari; con salvezza di tutte le operazioni concorsuali già compiute sulla base del bando giudizialmente annullato.**

Le motivazioni *postume* contenute nella sopra citata delibera di *riadozione* del bando di concorso del 29/12/23 per n.267 Funzionari del Ministero della Difesa, benché formalmente finalizzate a superare le censure mosse dall'illustre Consiglio di Stato, sono,

tuttavia, palesemente, elusive e caratterizzate da marcati tratti d'illegittimità e sviamento di potere che ne impongono l'impugnazione come da seguenti

MOTIVI

- 1) MOTIVAZIONE CARENTE, PERPLESSA E CONTRADDITTORIA – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' – SVIAMENTO DI POTERE PER PRECOSTITUZIONE DEGLI ESITI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART.97 COST) – ELUSIONE DEL GIUDICATO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT.21 SEPTIES L.241/90 E 114 COD. PROC AMM.**

Con l'impugnata delibera del 18/2/25 (data di pubblicazione 27/2/25) la Commissione RIPAM non ha, di fatto, riesercitato il proprio potere discrezionale al fine di rivalutare, in materia equidistante, l'opportunità di indire un nuovo concorso per Funzionari nonostante una graduatoria già esistente ma ha posto in essere un'artificiosa operazione – più di tipo difensivo che a carattere argomentativo – mediante la quale si è cercato di rintracciare, in maniera preconcepita, le motivazioni che *illo tempore* avrebbero dovuto sostenere il bando giurisdizionalmente annullato, nel contempo dichiarando di volerlo *riadoptare ora per allora* e confermando ogni atto concorsuale già posto in essere sulla base dello stesso.

Ora, ferma restando l'inammissibilità degli effetti in termini di *sanatoria* che si sono voluti far discendere dalla rinnovata attività provvedimentale – ciò su cui ci si soffermerà nel prossimo paragrafo e relativo motivo di ricorso – deve subito evidenziarsi come, in ogni caso, del tutto inadeguate e pretestuose sono le argomentazioni (retroattivamente addotte) con cui la Commissione Ripam ha cercato di superare la censuradi difetto di motivazione formulata dall'organo giurisdizionale con la citata sentenza d'annullamento CDS 9488/24. Ciò che rileva come elusione del giudicato amministrativo e conseguente nullità/inefficacia della nuova delibera (ed atti connessi) per violazione degli artt.21 septies L.241/90 e 114 Cod Proc Amm e, comunque, in relazione alle autonome cause di invalidità degli atti oggi impugnati come a seguire individuate.

Al riguardo, occorre subito ricordare che la sentenza 9488/2024 dell'Ecc.mo Consiglio di Stato ha chiaramente avvertito che: *<<Come affermato, infatti, dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, "in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta*

derogatoria” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524; Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855; Sez. IV, 4 ottobre 2019, n.5071)”.

Ebbene, nel caso della contestata delibera RIPAM del 18/2/25 (ed atti presupposti ivi richiamati) tale *“rigoroso”* obbligo non è stata affatto adempiuto e, anzi, quanto con le stesse addotte appare, come si diceva, palesemente *confezionato*, con chiaro sviamento di potere, in modo tale da depotenziare, *a priori*, l’alternativa (che avrebbe dovuto essere, invece, quella preferenziale) dello scorrimento delle graduatorie concorsuali già vigenti ed avallare (*ex post*) quella del nuovo concorso già un anno addietro (non meditatamente) opzionata; ciò sulla scorta di un pregiudiziale assunto afferente alla pretesa diversità dei profili da assumere, nell’argomentare il quale, tuttavia, la stessa Commissione è costretta a cadere in contraddizione e quasi a riconoscere l’inconsistenza delle relative argomentazioni.

Ad esempio, attenzionando la citata delibera inerente il reclutamento di Funzionari per il Ministero della Difesa, la Commissione RIPAM ha tentato di sostenere che la nuova selezione si sarebbe resa necessaria per la **“specificità delle figure professionali ricercate”**; ciò che è, tuttavia, contraddetto dalla stessa denominazione del profilo che fa riferimento ad un insieme del tutto eterogeneo di mansioni e correlative competenze: **“Funzionario nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale” ...**

Se ne avvedono gli stessi redattori della delibera: **“Sebbene la famiglia professionale del CCNI in esame, per i funzionari amministrativi, contabili, linguistici, giudiziari e storico culturali sia ampia”**... cercando, tuttavia, di mettere una pezza alla forzata motivazione postuma con un quasi *metafisico*: *“tale vastità non è priva di confini”* ...; continuando, poi: *“né è suscettibile di giustificare procedure assunzionali per le quali il titolo di accesso sia tanto generico da consentire a qualunque laureato, persino privo delle competenze professionali citate, di concorrere per 2.736 posti messi a bando nel primo concorso esperito”*.

E, allora, a proposito di genericità del titolo di accesso, è doveroso verificare qual è il grado di specificità e pertinenza del titolo di laurea richiesto per il nuovo concorso Difesa (prima annullato e ora riesumato) del 29/12/23:

<<Funzionario nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale (Codici A.1, A.2, A.3):

Laurea magistrale (LM): LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche

attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente>>.

Come si vede, sono tutti **titoli assolutamente eterogenei che consentono di accedere, INDISTINTAMENTE, a mansioni altrettanto diversificate tra loro** (cosicché, ad esempio, il laureato in giurisprudenza potrà ricoprire il ruolo di funzionario linguistico o il laureato in sociologia il funzionario contabile).

Anzi, il bando del 29/12/23 contiene delle marcate ed incomprensibili discrasie rispetto alla previgente, più lineare, disciplina di cui al bando CUFA che lo rendono palesemente affetto da vizi di eccesso di potere per **manifesta illogicità e iniquità** nonché dal vizio d'illegittimità per **contrarietà al buon andamento della p.a.** (art.97 Cost.). Ad esempio, la circostanza che non sia prevista quale titolo di accesso la laurea in lingue per poter svolgere le mansioni di funzionario linguistico o quella in storia per diventare funzionario nell'ambito storico: ciò che rende assai più concreta la prospettata "*verosimile difficoltà*" di farsi carico delle "*dettagliate mansioni*" previste dal CCNI (in realtà, del tutto sovrapponibili a quelle della previgente disciplina pattizia).

E', allora, evidente che quello inerente al titolo d'accesso richiesto rappresenti un mero pretesto di tipo argomentativo piuttosto che il frutto di una seria ed equidistante ricognizione di esigenze e finalità già rintracciabili nella stesura originaria del bando controverso.

Nulla di ulteriore afferma la delibera del 27/2/25 a sostegno della legittimità dell'indizione nuovo concorso relativamente al profilo di Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa– Codice A.1(per il quale sono stati separatamente messi a bando n.152 posti).

E, d'altronde, nulla avrebbe potuto argomentare al riguardo l'ente deliberante, atteso che tra il primo concorso per funzionario amministrativo, di cui al bando del 30/6/20 - 30/7/21, ed il nuovo per funzionario giuridico-amministrativo indetto il 29/12/2023:

- identico è l'ente banditore (Commissione Ripam per conto del Ministero della Difesa);
- uguali il profilo (amministrativo) e l'area d'inquadramento (Area 3[^]);
- identiche le materie d'esame: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto dell'Unione europea; diritto civile; disciplina dei contratti pubblici europei e italiani;

organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni (art.7 bando 30/6/20; art.6 bando 29/12/23);

- uguale la strutturazione delle prove concorsuali (prova scritta e valutazione titoli).

Quindi, **almeno per i 152 posti del profilo A.1 non potevano esserci dubbi sulla convenienza a scorrere le graduatorie (ancora vigenti) del concorso già espletato, piuttosto che bandirne uno nuovo con le medesime caratteristiche.**

D'altro canto, la stessa Commissione RIPAM, nell'impugnata delibera del 27/2/25, ha affermato che *<la graduatoria per il profilo A.2 (n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche) e la graduatoria per il profilo A.3 (n. 75 unità con competenze in procurement) non sono in alcun modo sovrapponibili alla graduatoria del concorso CUFA>>*. Ciò che assume valore quasi confessorio riguardo alla sovrapponibilità, viceversa, dei due bandi di concorso per funzionario amministrativo del 2020/21 e del 2023 (al cui riguardo, difatti, nessuna specifica motivazione è riuscita ad abbozzare l'Amministrazione).

L'avere, invece, disposto prima, con il bando del 29/12/23, e motivato dopo, con la delibera del 27/2/25, indistintamente per tutti e tre i sopra indicati profili, a dispetto delle specificità dedotte solo con riferimento a due di essi, integra un **vizio di eccesso di potere per palese illogicità e contraddittorietà nonché di sviamento per precostituzione degli esiti amministrativi**; nonché una **violazione del buon andamento della p.a. (art.97 Cost)**, in relazione ai maggiori oneri (economici ed organizzativi) da sostenersi.

Ma, in verità, anche per i profili A.2 e A.3 non vi era alcuna valida e pressante ragione per procedere all'indizione e all'espletamento di un nuovo concorso.

Quanto sopra è confermato dalla circostanza che le due figure di funzionari *con competenze in valutazione delle politiche pubbliche e con competenze in procurement* siano state fatte, comunque, rientrare in un **unico profilo di “funzionari amministrativi, contabili, linguistici, giudiziari e storico culturali”**, con identici **requisiti d'accesso previsti per tutte le figure**. A riprova della mancanza di profonde e ineludibili differenze tra le indicate figure professionali che imponessero l'adozione di un nuovo concorso per talune di esse (a dispetto delle già predisposte e vigenti graduatorie CUFA).

Anche sotto tale aspetto, quindi, la motivazione postuma di cui alla delibera RIPAM del 27/2/25 non appare assumere i caratteri di quel **“rigoroso obbligo di motivazione”** ripetutamente preteso dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, appalesandosi, viceversa, come del tutto inidonea a sostenere la scelta derogatoria dell'indizione di un nuovo concorso rispetto alla più economica e logica opzione dell'utilizzazione della graduatoria di

funzionario già esistente (nel rispetto del buon andamento della p.a. e del risparmio erariale).

Si chiede, quindi, l'annullamento dell'impugnata delibera di *riadozione* del 27/2/25 e, ove necessario, di tutti gli atti presupposti elencati in epigrafe.

*

2) IN OGNI CASO, ILLEGITTIMA SANATORIA DEGLI ATTI CONCORSUALI ADOTTATI SULLA SCORTA DEI BANDI GIURISDIZIONALMENTE ANNULLATI: SVIAMENTO DI POTERE PERMANCATO, EFFETTIVO, RIESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE EPRECONSTITUITA RICOSTITUZIONE DELLO STATUS QUO ANTE RISPETTO ALLA PRONUNZIA DI ANNULLAMENTO – VIOLAZIONE DEL GIUDICATO E DEGLI ARTT. 21 SEPTIES L. 241/90 E 114 COD. PROC. AMM. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – MANIFESTA ILLOGICITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE (ART. 24 COST) .

Ferma restando l'illegittimità della delibera di *riadozione* "*ora per allora*" del bando di concorso del 29/12/23 per mancanza di rigorose ragioni giustificative al riguardo, sono in ogni caso illegittimi gli effetti che dalla stessa si sono voluti trarre in termini di conservazione degli atti concorsuali adottati prima della sentenza di annullamento del bando da parte del Consiglio di Stato. Atti oggi cautelativamente impugnati – come da specifica individuazione di cui in epigrafe – proprio nella misura in cui la recente delibera del 27/2/25 avrebbe inteso ricostituirne "*ora per allora*" l'efficacia.

E, invero, l'annullamento del bando di concorso del 29 dicembre 2024 con sentenza CDS 9488/24 – per consolidati principi ed unanime giurisprudenza – non può che aver travolto anche tutti gli atti concorsuali adottati in sua applicazione. Ciò che attiene all'ordinario, inestricabile, nesso tra atto presupposto ed atti applicativi e vale vieppiù per le procedure di tipo concorsuale in relazione alle quali è stato da tempo chiarito come: **<<L'annullamento del bando di un concorso comporta, per logica consequenzialità, la caducazione automatica di tutti gli atti che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario e cioè della graduatoria medio tempore formata e di tutti gli ulteriori atti successivi>>** (T.A.R. Napoli, sez. III, 11 giugno 2007, n. 6060; conformi, *ex multis*, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 17 ottobre 2006, n. 10434; Consiglio Stato, sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1591 e sez. V, 10 aprile 2000, n. 2062 e 26 settembre 2000, n. 5092).

Del tutto velleitario e irridente è, quindi, il tentativo della Commissione Ripam, attuato mediante le qui contestate delibere del 18-27/2/25, di porre, di fatto, nel nulla la pronunzia di annullamento del Consiglio di Stato mediante la pretesa conservazione giuridica degli atti applicativi medio tempore intervenuti.

Operazione di *sanatoria* che, invero, contrasta con il suddetto, ineludibile, principio del travolgimento degli atti applicativi adottati in esecuzione di un atto amministrativo giurisdizionalmente caducato, svilendo, allo stesso tempo, la stessa autorità della funzione giurisdizionale ed i connessi principi in materia di tutela giudiziaria (art.24 Cost,) e di giudicato (artt.21 septies L.241/90 e 114 Cod Proc Amm).

L'eventuale riadozione dei bandi – ove “rigorosamente” motivata – non avrebbe potuto, allora, che passare per la riapertura dei termini di partecipazione al concorso (sì da consentire a tutti gli interessati di prendervi parte, ivi compresi coloro che avevano deciso di non aderire proprio in ragione della palese illegittimità dei bandi poi, infatti, annullati nonché coloro che avessero maturato nelle more i requisiti di partecipazione)e per la conseguente rinnovazione delle previste prove concorsuali.

Né potrebbe sostenersi che, poiché la sentenza di annullamento del Consiglio di Stato faceva (anche) riferimento ad un vizio di motivazione dei bandi censurati, basterebbe una formulazione postuma e posticcia della motivazione medesima – confezionata in maniera del tutto avulsa dal contesto volitivo-temporale in cui erano maturate le originarie (e, poi, annullate) determinazioni amministrative cui la si vorrebbe far accedere – per salvare retroattivamente l'intera procedura concorsuale illegittimamente avviata.

In tal modo, infatti, il difetto di motivazione verrebbe derubricato ad un mero vizio di forma, convalidabile *ex post* quale semplice irregolarità del procedimento; mentre è patrimonio giuridico consolidato che *“il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma”*, in quanto la motivazione costituisce *“un presidio di legalità sostanziale insostituibile”*, *“l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa”* che, come tale, deve sussistere a monte e non a valle di quest'ultima e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione prospettata *ad hoc* dall'Amministrazione resistente al fine del ripristinare lo *status quo ante* concorsuale (*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2018, n. 5291; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4770; Cons. Stato, sez. III 30 aprile 2014, n. 2247; Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2014, n. 1629; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1808).

Nel caso di specie, invece, non vi è stata una nuova valutazione dell'interesse pubblico all'indizione dei nuovi concorsi (in luogo dello scorrimento della già esistente graduatoria) che sia culminata in un nuovo bando contestualmente approvato ed adeguatamente motivato, ma si è preteso di poter conservare, *“ora per allora”*, l'efficacia dei medesimi bandi già annullati sulla scorta di argomentazioni logico-giuridiche *posteriori*

individuate e confezionate al mero fine di legittimare *ex post* determinazioni già assunte e poi annullate: con evidente sviamento di potere e sostanziale violazione del giudicato.

Ciò che rende ulteriormente illegittima, anche *in parte qua*, l'impugnata delibera RIPAM del 18-27/2/25 e i riesumati atti concorsuali.

*

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro ci si riserva di dedurre in corso di causa,

SI CHIEDE

che l'Ill.mo TAR adito Voglia dichiarare la nullità e l'inefficacia degli atti oggi contestati e, comunque, disporre l'annullamento in accoglimento delle autonome censure oggi formulate.

Con vittoria di spese.

Catania, 24/4/2025

Avv. Fabio Rossi

**FABIO MAURIZIO
ROSSI**

 Firmato digitalmente da FABIO
MAURIZIO ROSSI
Data: 2025.04.24 12:52:28 +02'00'

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Michela ABBANDONATO ed altri, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge,

ATTESTO

che la presente copia informatica del sovraesteso ricorso è conforme all'originale informatico del medesimo ricorso depositato in data 8/5/2025 e contenuto nel fascicolo informatico del giudizio n. 5621/2025 Reg. Ric. - TAR Roma, dal quale è stata estratta.
Catania, 9/6/2025